



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale [REDACTED] del 2013, proposto da:

[REDACTED], tutte rappresentate e difese
dall'avv. [REDACTED], con domicilio eletto presso il suo studio in Torino,
via [REDACTED];

contro

Comune di Torino, rappresentato e difeso dall'avv. Mariamichaela Li Volti, con
domicilio eletto in Torino, via Corte d'Appello, 16;

per l'annullamento

in quanto di ragione, dell'avviso di selezione pubblica per titoli ai fini della
formazione di una graduatoria di 300 candidati, da utilizzare per assunzioni a
tempo determinato (a tempo pieno e parziale) nel profilo di riferimento di

istruttore pedagogico - profilo specifico di insegnante di scuola materna - anche con funzioni di sostegno in presenza di alunni diversamente abili, indetta il 6 dicembre 2012 dalla Città di Torino, successivamente pubblicata;

nonché per l'accertamento delle situazioni di diritto o interesse legittimo riguardanti il valore abilitante del diploma di Scuola Magistrale e di quello di Istituto Magistrale conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002 ai fini della ammissione alla selezione pubblica;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Torino;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 novembre 2013 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Le ricorrenti sono insegnanti precarie della scuola materna e titolari del diploma quinquennale di Scuola Magistrale o del diploma quadriennale di Istituto Magistrale, conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002 e titoli abilitanti all'insegnamento nella Scuola dell'Infanzia.

Impugnano *in parte qua* l'avviso pubblico del 6 dicembre 2012, con il quale il Comune di Torino ha indetto una selezione per titoli ai fini della formazione di una graduatoria di 300 insegnanti, per assunzioni a tempo determinato nel profilo specifico di insegnante di scuola materna anche con funzioni di sostegno (selezione alla quale hanno tutte presentato domanda di ammissione).

Chiedono, in particolare, l'annullamento della clausola di cui alla lett. A.2.b) che dispone, per i candidati che abbiano conseguito il diploma di Scuola Magistrale ovvero il diploma di Istituto Magistrale entro l'anno scolastico 2001/2002 ma

siano privi della “*abilitazione all’insegnamento nella scuola dell’infanzia conseguita a seguito del superamento di concorso ordinario o di concorso riservato*”, la loro collocazione in graduatoria in ordine di punteggio “*in coda ai candidati abilitati o laureati*” e, comunque, dispone la loro ammissione nella graduatoria solo in caso di mancato completamento della stessa con i candidati laureati o abilitati.

Deducono motivi così rubricati:

- violazione dell’art. 197, primo comma, del d.lgs. n. 297 del 1994, violazione dell’art. 15, settimo comma, del d.P.R. n. 323 del 1998, violazione della circolare del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 31 del 18 marzo 2003, violazione del C.C.N.L. 29 febbraio 2012 per la mobilità nella scuola statale, eccesso di potere per travisamento, erronea valutazione dei presupposti, difetto d’istruttoria e di motivazione, illogicità, contraddittorietà, disparità di trattamento e sviamento;

- violazione degli artt. 3 e 37 della Costituzione, violazione degli artt. 25, 27 e 31 del d.lgs. n. 198 del 2006, violazione dell’art. 15 dello Statuto dei lavoratori, eccesso di potere per travisamento, erronea valutazione dei presupposti, difetto d’istruttoria e di motivazione, illogicità, contraddittorietà, disparità di trattamento e sviamento.

2. Si è costituito il Comune di Torino, chiedendo il rigetto dell’impugnativa.

La domanda di sospensiva è stata accolta, con ordinanza di questa Sezione n. 89 del 13 febbraio 2013.

Di conseguenza il Comune, con determinazione dirigenziale n. 207 del 15 febbraio 2013, ha disposto di formare la graduatoria provvisoria disapplicando la clausola controversa, sospesa nei suoi effetti dall’ordinanza del Tribunale.

Le parti hanno depositato memorie in vista della pubblica udienza del 27 novembre 2013, nella quale la causa è passata in decisione.

3. Il primo motivo di ricorso ha carattere assorbente ed è fondato, per le ragioni sommariamente espresse dalla Sezione nella fase cautelare.

L'art. 15, settimo comma, del d.P.R. n. 323 del 1998 stabilisce in via transitoria che *“I titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998 conservano in via permanente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare”*.

La previsione di una preferenza, nella forma della automatica anteposizione in graduatoria, per i candidati laureati ovvero in possesso dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia conseguita mediante concorso, risulta immediatamente lesiva e finisce, di fatto, per estromettere dagli incarichi di insegnamento soggetti quali le odierne ricorrenti, che hanno conseguito il diploma abilitante ed hanno iniziato l'attività di insegnamento in un periodo nel quale non era richiesto altro titolo per l'accesso alle selezioni.

Tanto configura un'ingiustificata ed immotivata disparità di trattamento, tenuto conto del fatto che l'amministrazione ha, da un lato, ammesso alla selezione i candidati in possesso del solo diploma conseguito prima dell'anno scolastico 2001/2002 ma, dall'altro, ha introdotto nell'avviso pubblico una clausola che finirebbe per relegare irrimediabilmente costoro in una posizione di sovrannumero, senza tener conto dell'anzianità di servizio e di tutti gli altri titoli curricolari.

Per quanto detto, ed assorbiti gli ulteriori motivi, il ricorso è fondato ed è annullata la clausola di cui alla lett. A.2.b), nella parte sopra esaminata.

4. Le spese di giudizio possono essere integralmente compensate, avuto riguardo alla novità della questione trattata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo

accoglie e per l'effetto annulla *in parte qua* l'avviso pubblico di selezione del 6 dicembre 2012, nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Salamone, Presidente

Savio Picone, Primo Referendario, Estensore

Antonino Masaracchia, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/01/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)